

IN QUESTA EDIZIONE



1. Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per le cene aziendali con i dipendenti/collaboratori (anche cene di natale), delle spese per l'acquisto di alimenti e bevande, delle spese riferite alle vendite promozionali, nonché delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati (anche regali di natale)

1

Il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle spese per le cene aziendali con i dipendenti/collaboratori (anche cene di natale), delle spese per l'acquisto di alimenti e bevande, delle spese riferite alle vendite promozionali, nonché delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati (anche regali di natale)

Per tutti i clienti

In seguito, riportiamo un elenco, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese per servizi di mensa, delle cene aziendali con i dipendenti e per gli acquisti di alimenti e bevande:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO	TASSAZIONE IN CAPO AL DIPENDENTE O AMMINISTRATORE (FRINGE-BENEFIT)
Il servizio di mensa interna , organizzato "direttamente dal datore di lavoro".	Dipendenti e amministratori.	L'IVA è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese "per la gestione diretta di un servizio di mensa aziendale" (ad esempio, beni, servizi e manodopera per la preparazione di pasti) (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6).	Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (articolo 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio di mensa interna, gestito "da terzi" .	Dipendenti e amministratori.	L'IVA è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali).	Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n. 6/E, risposta 6).	Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).
Il servizio di " mensa esterna ", tramite la stipula di "un'apposita convenzione con un esercizio pubblico (per esempio, un ristorante o un bar) per la fornitura" di questo servizio mensa ovvero per la "fornitura di cestini preconfezionati	Dipendenti e amministratori.	L'IVA è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, "somministrazione in mense scolastiche, aziendali o interaziendali").	Deduzione al 100% non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n.7/E, risposta 6), se questo servizio interessa la generalità dei dipendenti o intere categorie omogene di essi" (circolare 23 dicembre 1997, n.326, paragrafo 2.2.3).	Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit (art. 51, comma 1, lettere c, TUIR).

contenenti il pasto dei dipendenti”.				
I buoni pasto o i ticket restaurant (elettronici), anche se utilizzati nel comune del posto di lavoro.	Dipendenti e amministratori.	L’IVA del 4% (numero 37 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/1972, è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72, “somministrazione in mese scolastiche, aziendali o interaziendali”).	Deduzione al 100% (non al 75%) delle spese sostenute (circolare 3 giugno 2009, n.6/E, risposta 8).	Non costituiscono un fringe-benefit “fino all’importo complessivo giornaliero” di Euro 4 (Euro 8 dal 1° gennaio 2020, se tracciati in forma elettronica”) . Questi limiti sono da calcolarsi con riferimento a ciascun giorno lavorativo effettivo” e oltre questi limiti concorrono a formare il reddito solo per la parte che eccede (circolare 23 dicembre 1997, n.326, paragrafo 2.2.3).
Le cene aziendali rivolte ai dipendenti ed amministratori (per esempio, la cena di Natale o il pranzo/cena per p.e. festeggiare i 50 anni di attività).	Dipendenti e amministratori.	L’IVA è indetraibile per mancanza dell’inerenza (articolo 19, comma 1, DPR n.633/72 e risoluzione 16 ottobre 1990, prot. N. 666305).	Va considerata prima la deduzione al 75% (articolo 109, comma 5, TUIR) e successivamente il limite del 5‰ delle spese annue complessive per prestazioni di lavoro dipendente (articolo 100, comma 1, TUIR). Non è una spesa di rappresentanza,	“L’utilizzazione delle opere e dei servizi” indicate all’articolo 100, comma 1, TUIR, e dunque rivolte alla generalità dei dipendenti, non sono tassate come fringe-benefit (articolo 51, comma 2, lettera f, TUIR).

			perché manca la finalità promozionale.	
Il costo per l'acquisto di alimenti e bevande per i "distributori automatici" collocati nei locali dell'impresa".	Dipendenti.	L'IVA è detraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72), anche per l'acquisto delle capsule/cialde, che vanno inserite manualmente negli erogatori delle bevande, in quanto la risoluzione 1° agosto 2000, n. 124/E, ha equiparato questi distributori a quelli "automatici".	Deduzione al 100% , perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (manca lo scopo promozionale).	Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.
L'acquisto di alimenti e bevande destinati genericamente al consumo in azienda (non in mensa o tramite distributori automatici), come, ad esempio, per l'acqua o gli snack da tenere in azienda per la pausa caffè o per festeggiare una ricorrenza aziendale o un compleanno.	Dipendenti.	L'IVA è indetraibile (articolo 19 bis1, comma 1, lettera f, DPR 633/72).	Deduzione al 100% , perché non sono né somministrazioni di alimenti e bevande, né spese di rappresentanza (mancano gli scopi promozionali).	Non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, come fringe-benefit.

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese promozionali di vendita:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
<p>Sconti incondizionati: l'acquisto di beni, sia "propri" (cioè oggetto della propria attività), sia "non propri", destinati ad essere "ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali" (vendite promozionali del tipo "3 per 2", anche tramite scambio di corrispondenza). Non si tratta di sconti condizionati da eventi futuri e incerti (come, invece, potrebbe essere lo sconto per il pagamento "pronta cassa", condizionato dal pagamento anticipato), ma di sconti incondizionati, già presenti nelle "originarie condizioni contrattuali" (cioè, chi ne beneficia non è tenuto ad alcun adempimento aggiuntivo a favore di chi li concede). Le seguenti regole valgono anche per i servizi "ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono, in conformità alle originarie condizioni contrattuali".</p>	<p>Solo clienti.</p>	<p>L'IVA è detraibile, perché venendo offerti "al cliente nel contesto di un rapporto sinallagmatico a titolo oneroso", non sono spesa di rappresentanza, quindi, non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72 (nota 46 della circolare dell'Istituto di ricerca dei dottori commercialisti del 27 aprile 2009, n. 9/IR). Per la natura IVA in fase di cessione (esclusa IVA, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 2, DPR 633/72). L'IVA è indetraibile per gli "alimenti e bevande" (perché l'indetraibilità per questi beni è oggettiva).</p>	<p>Il costo è deducibile, perché sono cessioni prive del requisito della "gratuità", quindi, il costo sostenuto per ottenere i relativi beni ceduti non può essere considerato spesa di rappresentanza (circolare 3 agosto 1979, n. 25).</p>

In seguito riportiamo un elenco, da utilizzare come pro-memoria fiscale, per aiutarvi ad inquadrare il trattamento tributario delle spese riferite all'acquisto di beni e servizi omaggiati:

TIPOLOGIA DI SPESA	SOGGETTO FRUITORE	DETRAZIONE DELL'IVA	DEDUCIBILITÀ DEL COSTO
L'acquisto di alimenti e bevande di costo/valore unitario non superiore a Euro 50 , "distribuiti gratuitamente" a clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa. Si applicano le stesse regole della riga successiva. Ad esempio, lo spumante, il panettone, il torrone, regalati ai clienti per Natale, le caramelle da tenere sul bancone di entrata dell'azienda ad uso dei clienti o il caffè da offrire ai clienti, diverso da quello utilizzato nei distributori (per il quale, l'IVA si detrae comunque).	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (non i dipendenti , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È detraibile l'IVA per gli alimenti e le bevande che sono anche "distribuiti gratuitamente" e non superano i euro 50, in quanto l'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/197, prevale sulla lettera f) sugli alimenti e bevande (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E, risposta 16.6).	Sono deducibili (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a Euro 50.
L'acquisto di " beni non propri " (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario non superiore a Euro 50 , "distribuiti gratuitamente".	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (non i dipendenti , per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È detraibile l'IVA per l'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario" non superiore a Euro 50, destinati a „cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Sono deducibili (risoluzione 12 marzo 2014, n. 27/E), senza subire il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, TUIR, ma in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a Euro 50.
L'acquisto di " beni non propri " (non oggetto dell'attività d'impresa) di costo/valore unitario	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa	È indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di "beni non propri" di "costo unitario"	Sono di rappresentanza , le spese relative ai "beni non propri" di "valore

superiore a Euro 50, "distribuiti gratuitamente".	(non i dipendenti, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	superiore a 50 Euro, destinati a "cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72). Per la natura della cessione gratuita si veda la nota 1 (se Ue o extra-Ue).	unitario" superiore a Euro 50 (come quelle relative ai "propri" sopra i 50 Euro) "distribuiti gratuitamente".
L'acquisto di servizi di terzi, "distribuiti gratuitamente". A riguardo si veda anche paragrafo successivo.	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (non i dipendenti, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È indetraibile l'IVA relativa all'acquisto di servizi di terzi (risposta 1° febbraio 2019, n. 22), destinati a "cessioni gratuite" (articolo 19 bis1, comma 1, lettera h, DPR 633/72).	Sono di rappresentanza, le spese relative ai servizi di terzi, "distribuiti gratuitamente".
L'acquisto di "beni propri" (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario non superiore a Euro 50, "distribuiti gratuitamente".	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (non i dipendenti, per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	È detraibile l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis1, comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul Reddito" (ciò perché dovrebbe essere ancora valida, solo ai fini IVA, la circolare 16 luglio 1998, n. 188/E, paragrafo 6).	Non subiscono il "test di congruità" dell'articolo 108, comma 2, del TUIR, ma sono deducibili, in base alle eventuali altre limitazioni del TUIR, gli acquisti di beni ("propri" o "non propri", non di servizi) "distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore" a Euro 50.
L'acquisto di "beni propri" (oggetto dell'attività) di costo/valore unitario superiore a Euro 50,	Clienti, fornitori, banche o altri soggetti inerenti all'attività dell'impresa (non i dipendenti,	È detraibile l'IVA relativa all'acquisto di "beni propri" (di qualunque	Sono di rappresentanza, le spese relative ai "beni propri" di "valore

"distribuiti gratuitamente".	per i quali si applicano altri articoli del TUIR, come l'articolo 95, comma 3, o l'articolo 100, comma 1).	importo), destinati a "cessioni gratuite", perché non si applica l'indetraibilità dell'articolo 19 bis ¹ , comma 1, lettera h), DPR 633/72, secondo la quale "non è ammessa in detrazione" l'IVA relativa alle "spese di rappresentanza, come definite ai fini delle imposte sul reddito".	unitario" superiore a Euro 50 (come quelle relative ai "non propri" sopra i Euro 50 e i servizi di terzi), "distribuiti gratuitamente".
------------------------------	--	---	---

Ricordiamo che per il 2022 è stato innalzato a Euro 3.000,00 il valore dei beni ceduti/servizi prestati, nonché delle somme erogate/rimborsate per le utenze di acqua/elettricità/gas, da parte del datore di lavoro. Questi importi sono deducibili fiscalmente da parte del datore di lavoro e non concorrono a formare redditi dei dipendenti; sono usufruibili dietro utilizzo di carte di valore (come per esempio la "Monni Card", ecc.). Per poter avvalersi di tale innalzamento del limite bisogna corrispondere tali erogazioni ancora nell'anno 2022 (anche utilizzando il criterio di cassa allargato previsto per il lavoro dipendente).



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

